FAQ 28/11/2024	Pagina 1 di 1

ID.2024_143 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE GESTITE DIRETTAMENTE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 CON EVENTUALE RINNOVO FINO AL 31/12/2028. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE RDO MEPA. CIG B445D87942.

Domanda 18:

Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 6.2 lettera a) del disciplinare di gara "non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi tre esercizi chiusi (2021-2022-2023). " si rileva che a causa dell'emergenza COVID-19, a far data dal Decreto Cura Italia (DL n.18/2020) - e con successi decreti per tutto il 2020 e per gran parte del 2021 - è stata sospesa l'attività dell'Agente della Riscossione.

Si ritiene che tale previsione, favorendo gli operatori economici di maggiori dimensioni che meglio hanno assorbito le inevitabili perdite dovute alla crisi pandemica, generi un indebito squilibrio nel mercato e violi pertanto i principi in tema di concorrenza nella partecipazione alle gare.

Tale principio è stato confermato e fatto proprio anche dall'Anac (delibera 740 del 10 novembre 2021 e delibera 3 gennaio 2022 PREC-DIR 94/2021/S). Si chiede pertanto la possibilità di voler considerare tale requisito parametrato solo alle annualità 2022 e 2023.

Risposta 18:

Attesa la necessità di affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate di una Pubblica Amministrazione ad un appaltatore dotato di comprovate capacità professionali, economico-finanziarie, tecniche e professionali, si ritiene che il requisito economico-finanziario richiesto con riferimento al triennio 2021-2022-2023 (che non include il 2020) sia proporzionato all'entità dell'appalto.

Si precisa, inoltre, che i pareri ANAC rappresentano atti di indirizzo. Le due delibere citate, in ogni caso, paiono non applicabili alla presente procedura, in quanto riguardano un caso di richiesta del requisito dell'assenza di perdite di bilancio anche per l'anno 2020 ed un caso di previsione di requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione di un'offerta economicamente più vantaggiosa in una procedura avente ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione di un impianto sportivo.